



# COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## **DELIBERAZIONE**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/04/2021**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/04/2021 alle ore 20:00.*

*L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	S	TESTA ANNA MARIA	S	MURACA DOMENICO	S
SPADONI BRUNO	S	BENASSI MARIARITA	S		
VIGNOLI LUCA	S	LOVATI ROBERTO	S		
BENASSI SIMONA	N	BATTISTINI MORRIS	S		
BORGHI ALESSANDRO	N	FUENTES MARIELA EVANG]	S		
BALZOTTI CONCETTA	S	MENINI DANIEL	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>		<i>Totale Assenti: 2</i>			

#### **Assenti Giustificati i signori:**

*BENASSI SIMONA; BORGHI ALESSANDRO*

#### **Assenti Non Giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.*

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.*

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

La Consigliera-Assessora Benassi esce dall'aula.  
Sono presenti n. 11 componenti consiliari

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 15/04/2021 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2021/2023, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;

### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** il decreto legge n.41 del 22 marzo 2021,(Decreto Sostegni), il cui articolo 30 comma 4 ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 33 del 20/08/2020, con la quale si approva il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

### DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'IMU di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27/12/2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'IMU di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27/12/2019, n. 160, sono esenti dall'imposta le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dai soggetti passivi al Comune, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, a condizione che il contratto sia registrato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli siti nel Comune di Marzabotto, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 20/08/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote Imu:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTE IMU 2020</b>	<b>RIF. NORMATIVO</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60% detrazione euro 200,00	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
Unità immobiliari concesse in uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)	0,76%	Art.1, commi 747 lettera c) e 754 Legge n.160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557, conv. con mod. in L.26/02/1994, n. 133	0,00%	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli	esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019
Fabbricati D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.917/1986, purchè non locati- fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società purchè non locati	0,86%	Art.1, comma 753, Legge n.160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	0,76%	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Immobili diversi dai precedenti (fabbricati ed aree fabbricabili)	1,06%	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019

**CONSIDERATO** che la legge n.160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**RICHIAMATA** la legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021) la quale prevede le seguenti novità in materia di IMU a decorrere dall'anno 2021:

-art.1 comma 48 riduce alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

-art.1 commi 599-601 prevedono l'esenzione della prima rata IMU a favore di:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**DATO ATTO CHE** per ristorare i comuni della perdita di gettito connessa all'esenzione di cui sopra, il fondo previsto dall'art. 177, comma 2, del d.l. 34/2020 viene incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021;

**VISTO CHE** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'anno 2020;

**DATO ATTO CHE** Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 ( Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020);

**VISTO CHE** la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21/04/2021 dalla Commissione Consiliare bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'ufficio ed è stata trasmessa all'Organo di Revisione;

**VISTO** il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTA** la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

**DATO ATTO** che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del settore servizi finanziari;

**CON VOTI** espressi per alzata di mano e con il seguente risultato.

Presenti n. 11

Votanti n. 8

Astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini)

Favorevoli n. 8

Contrari n. nessuno

## D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021, riconfermando quelle adottate per l'anno 2020:

	<b>ALIQUOTE IMU 2021</b>	<b>RIF. NORMATIVO</b>
1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60% detrazione euro 200,00	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
2. Unità immobiliari concesse in uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)	0,76%	Art.1, commi 747 lettera c) e 754 Legge n.160/2019
3. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557, conv. con mod. in L.26/02/1994, n. 133	0,00%	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
4. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
5. Terreni agricoli	esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
6. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019
7. Fabbricati D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.917/1986, purchè non locati-fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società purchè non locati	0,86%	Art.1, comma 753, Legge n.160/2019
8. Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	0,76%	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
9- Immobili diversi dai precedenti (fabbricati ed aree fabbricabili)	1,06%	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019

2) **DI STABILIRE** che i soggetti passivi che intendono avvalersi delle aliquote agevolate dello 0,76%, fattispecie n. 2 e 8 e dell'aliquota agevolata dello 0,86% fattispecie n.7, devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Il soggetto passivo è tenuto ad allegare alla suddetta dichiarazione copia del contratto di locazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni. Mantengono efficacia le dichiarazioni presentate ai fini IMU per annualità d'imposta precedenti il 2021, sempre che le condizioni per avere diritto all'aliquota agevolata, risultino conformi a quanto previsto al precedente punto n. 1).

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4) **DI DARE ATTO** che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

5) **DI DICHIARARE** con successiva, separata, votazione palese e con il seguente risultato.

Presenti n. 11

Votanti n. 8

Astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini)

Favorevoli n. 8

Contrari n. nessuno

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

\* \* \*



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 31

Del 29/04/2021

### OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 16/04/2021  <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 16/04/2021  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>



**COMUNE DI MARZABOTTO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 31 del 29/04/2021**

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott.ssa CUPPI VALENTINA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA MUSSO LUISA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*